



***Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale***

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente “L’ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l’articolo 15, comma 5, e l’articolo 19;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’art. 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 118 del 26 marzo 2021, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in complessive n. 1110 unità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7/B, in data 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 22;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 in data 26 maggio 2020 con il quale, sentite le OO.SS., sono stati disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 in data 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 120 del 31 marzo 2021;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 245 del 28 luglio 2021, con il quale il dr. Michele Panariello, nato il 26 febbraio 1980 a Torre del Greco (NA), Segretario comunale di fascia "A", transita per mobilità ed è inquadrato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Giustizia amministrativa con decorrenza 1° settembre 2021;

RITENUTO di poter conferire al dr. Michele Panariello, sulla base dei titoli culturali e professionali risultanti dal curriculum, la titolarità dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio per il Personale amministrativo e l'Organizzazione;

SENTITO il Segretario delegato per il Consiglio di Stato;

DISPONE

Articolo 1 (Conferimento dell'incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, a far tempo dal 1° settembre 2021, al dr. Michele Panariello, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio per il Personale amministrativo e l'Organizzazione.

Articolo 2 (Oggetto dell'incarico)

Il Dirigente dell'Ufficio per il Personale amministrativo e l'Organizzazione, ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 22 del DPCS n. 9 del 29 gennaio 2018, richiamato in premessa.

Articolo 3
(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di accelerare i procedimenti amministrativi di competenza dell'ufficio in modo da incidere positivamente sulla tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa;
- il costante aggiornamento delle banche dati relative al personale amministrativo;
- l'esame dell'impatto delle innovazioni legislative sull'assetto organizzativo;
- l'attività preparatoria in materia di rapporti con le organizzazioni sindacali e l'attività di supporto ai comitati costituiti presso la sede centrale;
- l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 120 del 31 marzo 2021, PTPC per il triennio 2021/2023 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione), nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4
(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 agosto 2024.

Articolo 5
(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 27 agosto 2021

IL SEGRETARIO GENERALE